N. R.G. 4682/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4682/2012
tra

AMMAR GHODBANE

RICORRENTE/I

e

COMUNE DI FIRENZE
INPS

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi 5 novembre 2014 ad ore 11,10 innanzi al dott. Stefania Carlucci, sono comparsi:
Per [illegible]. MUGHINI LUIGI.

Per COMUNE DI FIRENZE l'avv. FIORE MARIA ROSETTA.
Per INPS l'avv. IMBRIACI SILVANO.
L'avv. Mughini deposita circolare INPS 4 agosto 2014
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Mughini deposita nota spese.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

Firmato Da: LANINI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d822 - Firmato Da: CARLUCCI STEFA
o Da: POSTECOM CA2 Serial#: d5b5f

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4682/2012 promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. MUGHINI LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MUGHINI LUIGI

Parte ricorrente

contro

COMUNE DI FIRENZE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PERUZZI SERGIO e dell'avv. FIORE MARIA ROSETTA ,
elettivamente domiciliato in .
PERUZZI SERGIO

INPS (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti n. , rilasciato in data 24 aprile 2009 dalla Questura di Firenze, padre di tre figli minori conviventi, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno a favore del nucleo familiare per l'anno 2012, stante la natura discriminatoria della norma contenuta nell'art. 65 L. 448/1998, nella parte in cui impone il requisito della cittadinanza italiana o di un altro paese dell'Unione Europea per l'accesso all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari numerosi da essa previsto, poiché in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria n. 109/2003 e dall'articolo 9 comma 12 lettera c) del D.lgs. n. 286/98, condannando gli enti convenuti a corrispondere l'assegno richiesto per l'intero anno 2012.

A fondamento della propria domanda il ricorrente ha addotto che in data 9 maggio 2012 aveva presentato richiesta di concessione dell'assegno a favore del proprio nucleo familiare per l'anno 2012 al Comune di Firenze, e che, in risposta, il Comune comunicava dapprima, con lettera del 15 maggio 2012, che la domanda non poteva essere accolta in quanto non in possesso del titolo di cui all'art. 65 L n. 44/1998, poi con lettera in data 1 giugno 2012 l'accoglimento della domanda e, successivamente, la sospensione della concessione della prestazione assistenziale in quanto, sulla base della Circolare INPS n. 8468/2012, il ricorrente non sarebbe rientrato nelle categorie a cui detto beneficio è riconosciuto (cittadini italiani o comunitari residenti)..

Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio deducendo che l'art. 65 della L. n. 448/1998 individua quali presupposti per la concessione dell'assegno familiare la cittadinanza italiana dei componenti del nucleo familiare e la loro residenza in Italia e che, successivamente, l'art. 80 della L. 388/2000 ha esteso il riconoscimento del beneficio economico anche ai cittadini comunitari residenti in Italia. L'art. 27 del d.lgs. 251/2007 avrebbe poi ampliato la categoria dei soggetti beneficiari includendovi anche i

ECOM CA2 Serial#: d5b5f
Firmato Da: LANINI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d822 - Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emessc

titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria. Il quadro normativo prospettato da parte resistente, e recepito dall'INPS con la Circolare n. 9 del 22.01.2010, non avrebbe quindi consentito di includere nei soggetti beneficiari della prestazione i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per lungo soggiornanti e pertanto, il Comune di Firenze, tenuto ad uniformarsi alle direttive dell'ente erogatore del contributo, ha ritenuto la propria condotta legittima poiché conforme alle istruzioni dell'INPS. L'esclusione del ricorrente dal beneficio sarebbe confermata anche dalla modifica dell'art. 65 L. n. 448/1998, che prevedendo l'estensione dello stesso ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve applicarsi per il futuro.
L'INPS, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero esecutore di provvedimenti istruiti ed adottati dal Comune, e, nel merito, ha dedotto che la normativa in vigore non consentirebbe l'estensione del beneficio ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, in quanto la modifica introdotta dall'art. 13 L n. 97/2013 non ha efficacia retroattiva. In ipotesi ha chiesto la compensazione delle spese.
*** Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS deve ritenersi infondata in quanto, essendo l'Istituto ente erogatore del contributo, esso è titolare dell'obbligazione di cui è causa.
***Nel caso di specie, il ricorrente richiede il versamento dell'assegno a sostegno del proprio nucleo familiare per l'anno 2012.
Nel quadro normativo previgente la L. 97/2013, il diritto dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a godere dell'erogazione dell'assegno a sostegno del proprio nucleo familiare è individuato all'articolo 9 comma 12 del D.lgs. 286/1998, così come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 3/2007 attuativo della Direttiva comunitaria n. 109/2003, che, alla lettera c), prevede la possibilità per tali soggetti di "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale" sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale.
Gli assegni familiari rientrano certamente nel concetto di prestazione di assistenza sociale per cui l'art. 65 comma 1 L. 448/1998 nella sua formulazione previgente deve essere interpretato tenendo conto della L. 3/2007, che sul punto allarga la platea dei beneficiari della prestazione in questione.
L'art 9 comma 12 D.lgs. 286/1998, così come modificato dal D.lgs. 3 /2007, non è stato né modificato né abrogato dall'art. 27 del D.lgs. 251/2007, richiamato dai convenuti, attuativo di altra direttiva comunitaria, e precisamente della Direttiva n. 83/2004 concernente il diverso caso delle attribuzioni minime da riconoscere a rifugiati politici o ad altri soggetti bisognosi di protezione internazionale.
L'argomentazione dei convenuti, secondo cui l'introduzione dell'articolo 13 L. 97/2013, modificativo dell'art. 65 L. 448/1998, dimostrerebbe l'insussistenza del diritto nel periodo precedente, non risulta fondata in quanto l'esplicito riconoscimento di un diritto, operato dall'introduzione della nuova norma, peraltro volta al corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE a seguito di procedura di infrazione 2013/4009, ha avuto lo scopo di dare certezza riguardo al quadro normativo disciplinante la prestazione degli assegni di famiglia anche quando la richiesta sia effettuata da soggiornanti di lungo periodo cittadini di paesi terzi.
Deve pertanto ritenersi discriminatoria e contraria all'art. 43 D.Lgs. 286/1998 la condotta del Comune di Firenze e dell'INPS volta a negare il beneficio in questione al ricorrente, atteso che il trattamento deteriore ad esso riservato (e cioè la negazione del diritto all'assegno familiare) risiede nel fatto che lo stesso è cittadino di un paese terzo, e quindi straniero.
I convenuti vanno pertanto condannati rispettivamente alla concessione e all'effettiva erogazione dell'assegno familiare per l'anno 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eccedente questi ultimi a far data dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e sulla base del DM 55/2014, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune di Firenze e dell'INPS in solido tra loro.

Firmato Da: LANINI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d822 - Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d5b5f

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara che ha diritto alla concessione dell'assegno a favore del proprio nucleo familiare per l'anno 2012 e, per l'effetto, condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente l'assegno richiesto per l'intero anno 2012, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Condanna altresì il Comune di Firenze e l'INPS , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, sostenute dal ricorrente che si liquidano in €. 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 novembre 2014

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

Firmato Da: LANINI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d822 - Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d5b5f